



A seguito della piega sfavorevole degli eventi, che vanno sempre più complicandosi, nel segno di una pandemia che tende ad essere di nuovo invasiva, proviamo a fare il punto della situazione, in merito a casi di coronavirus che hanno a che fare con lavoratori, oppure con utenti/cittadini che dovessero essersi recati presso gli uffici pubblici.

Innanzitutto bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020 che, al punto PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI, prescrive che negli uffici pubblici, dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid 19, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars Cov 2, devono essere sottoposti a completa pulizia e debbono essere decontaminati prima di essere nuovamente utilizzati.

Successivamente, con il Protocollo sottoscritto in data 3 aprile 2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, al punto 9), si è convenuto “sull’esigenza di procedere, laddove si verifichi un caso di positività al Covid 19 di un dipendente o di un eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di una amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio”.

E’ appena il caso di ricordare come, nel caso di specie, ricorrano i presupposti normativi previsti dall’articolo 19, comma 3, del Decreto Legge n. 9 del 2020, per cui in caso di chiusura delle sedi per sanificazione, il periodo di assenza dal servizio, a meno che non sia già coperto da diversi istituti contrattuali, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Si ricorda che a mente dello stesso articolo, comma 1, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Giova sottolineare, ancora, come anche nel Protocollo sottoscritto il 24 luglio 2020 tra OO. SS e Ministro per la Pubblica Amministrazione - cd Protocollo Quadro “Rientro in sicurezza” -, al punto 7, secondo alinea, viene ribadito che, nel caso di presenza di persona affetta da Covid 19 all’interno dei locali dell’amministrazione, si procede alla pulizia e alla sanificazione secondo le disposizioni della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Infine, il Protocollo applicativo sottoscritto al Mit in data 22.4.2020, al punto 11) prevede che, “nel caso in cui un lavoratore presente in ufficio, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo dovrà dichiarare immediatamente al competente ufficio di appartenenza e si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Successivamente, con le autorità sanitarie saranno definiti gli eventuali “contatti stretti” della persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid 19 per applicare le necessarie e opportune misure di quarantena”.

Roma 26 ottobre 2020

La Coordinatrice Fp Cgil Mit
Carmen Sabbatella

p. la Fp Cgil Nazionale
Paolo Camardella